



Comune di Asola

Provincia di Mantova

■ **ORIGINALE**

□ **COPIA**

CODICE ENTE 10820	CODICE UFFICIO UT
DELIBERAZIONE N. 38	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

L'anno **duemilasette**, addì **uno** del mese di **giugno**, alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

CALCINA GIOVANNI
RUBES ORESTE
DANIELI ROSSANO
FAVALLI RAFFAELE
ZACCHE' ROBERTO
ZALTIERI FRANCESCA
ZANELLA FIORENZO
CRISTANI IVO
SARZI AMADE' GIOVANNI
PASINI IVERIA
NERI MARI ALBERTO
RIZZI GIOVANNI
GRANDI GIORGIO
ANTONINI ANNALISA
CARMINATI LUCIANO
DURETTI GIANLUCA
SAVOLDINI FIORENZO

PRES.	ASS.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
TOTALE	16 01

Partecipa alla adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DORIANA SACCHETTI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il **Sig. CALCINA DOTT. GIOVANNI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

* * * * *

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERA:****IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO:**

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 20/12/2005, esecutiva, veniva approvata la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Asola;
- che si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", alla suddivisione del territorio comunale secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" nonché secondo quanto più recentemente stabilito con legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed infine ai criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. VII/9776 del 12/07/2002 avente ad oggetto "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";
- che gli atti di classificazione sopradescritti possono essere approvati con la procedura di cui all'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 31/01/2007 è stato adottato, con la procedura di cui all'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", il progetto di classificazione e zonizzazione acustica redatto dallo studio GENESIS di Parma;
- PRESO ATTO del progetto di classificazione e zonizzazione acustica redatto dallo studio GENESIS di Parma, e composto da:
 - a) Rilievi fonometrici e caratterizzazione acustica del territorio comunale;
 - b) Relazione Tecnica;
 - c) tav. a: progetto;
 - d) tav. b: progetto;
 - e) tav. c: progetto;
 - f) tav. d: progetto;
 - g) tav. e: progetto;
 - h) tav. f: progetto;
 - i) tav. g: progetto;
 - j) n. 8 tavole di classificazione acustica approvate dei Comuni limitrofi;
 - k) Regolamento Acustico Comunale;
- VISTO il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente il 07/03/2007, prot. gen. n. 25729/2007, pratica n. 3303/2007, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO che è stata data adeguata informazione al pubblico relativamente al deposito degli elaborati costituenti la variante al PRGC di cui trattasi, mediante apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale (Allegato A) e sul BURL (Allegato B) con il quale si informava che gli elaborati erano in deposito per trenta giorni dal 12/02/2007 ed inoltre si invitavano tutti coloro che ne avessero interesse a far pervenire le proprie osservazioni nei trenta giorni successivi e quindi entro il 10/04/2007;

- DATO ATTO che il Piano di classificazione e zonizzazione acustica è stato trasmesso, con nota in data 09/03/2007 prot. n. 3728/2007 (Allegato C), a tutti gli 11 Comuni confinanti e che entro sessanta giorni dalla richiesta ha risposto, favorevolmente, il solo Comune di Remedello (BS), pertanto per gli altri 10 Comuni, a norma dell'art. 3, comma 2, il parere si intende reso favorevolmente;
- DATO ATTO che entro il termine previsto sono pervenute n. 2 osservazioni fuori termine da parte del sig. Bongiovanni Francesco, prot. n. 5866 del 18/04/2007, e del sig. Bongiovanni Giuseppe, prot. n. 5867 del 18/04/2007 articolate ciascuna in tre punti, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- PRECISATO che vengono controdedotte le due osservazioni, anche se pervenute fuori termine così come risulta nell'allegato "I";
- VISTI la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", la legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed infine la deliberazione di Giunta Regionale n. VII/9776 del 12/07/2002 avente ad oggetto "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale";
- VISTO il verbale della Commissione Affari Generali e Territorio della seduta del 29/05/2007, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi alla Città in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto anche con riferimento alle controdeduzioni soprariportate;
- ATTESA la necessità di procedere preliminarmente alla votazione in ordine all'esame delle osservazioni pervenute;
- RITENUTO di esaminare e votare ciascuna delle osservazioni pervenute;
- SENTITI gli interventi dei Consiglieri, di seguito riportati:

Illustra l'argomento l'Assessore all'Urbanistica, Dott. Fiorenzo Zanella, spiegando che il Piano di Zonizzazione e Classificazione acustica è stato adottato a gennaio e che sono pervenuti i pareri favorevoli dell'ARPA e di un comune confinante.

Sono altresì pervenute due osservazioni fuori termine che vengono controdedotte così come indicato nell'allegato "I" al presente atto.

Illustra le osservazioni dando lettura delle risposte fornite.

Il Capogruppo Grandi Giorgio (Gruppo "Asola viva") rileva che l'osservazione n. 2 pare faccia riferimento ad un'attività non autorizzata o prevista in quella zona; chiede, pertanto, di verificare se l'attività svolta potrebbe essere autorizzata.

L'Assessore all'Urbanistica, Dott. Fiorenzo Zanella, precisa che non sono entrati nel merito della verifica dell'attività presente.

Riferisce che nelle zone residenziali vi è la possibilità di svolgere attività artigianali poiché non producano rumori molesti; che verrà effettuata con Arpa la verifica della fonte di rumore, mentre gli uffici comunali si attiveranno per verificare il possibile insediamento dell'attività presente ovvero se la stessa non è autorizzata.

- VISTE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, di seguito riportate, che vengono poste in votazione ed il cui esito è sintetizzato come segue:

1 – Prot. n. 5866 del 18.04.2007 – Francesco Bongiovanni
Osservazioni plurime

1. *verifica corretto inserimento in classe IV delle proprietà limitrofe;*
2. *verifica corretto inserimento in classe IV delle sue proprietà;*
3. *richiesta verifica fonte di rumore forse non compatibile con classificazione prevista, proveniente da proprietà limitrofa.*

Con riferimento ai punti:

1. *l'individuazione in classe IV delle rispettive proprietà è coerente con gli obiettivi di Piano e adeguata alle norme di Legge, tant'è che ARPA ha espresso parere favorevole;*
2. *l'individuazione in classe IV delle rispettive proprietà è coerente con gli obiettivi di Piano e adeguata alle norme di Legge, tant'è che ARPA ha espresso parere favorevole;*
3. *non pertinente, in quanto relativa a casi specifici che nulla hanno a che vedere con la pianificazione comunale.*

Respinta.

Il Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l'osservazione n° 01.

Con voti unanimi Favorevoli n. 16, legalmente espressi, da n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di RESPINGERE l'osservazione n° 01.

2 – Prot. n. 5867 del 18.04.2007 – Giuseppe Bongiovanni
Osservazioni plurime

1. *verifica corretto inserimento in classe IV delle proprietà limitrofe;*
2. *verifica corretto inserimento in classe IV delle sue proprietà;*
3. *richiesta verifica fonte di rumore forse non compatibile con classificazione prevista, proveniente da proprietà limitrofa.*

Con riferimento ai punti:

1. *l'individuazione in classe IV delle rispettive proprietà è coerente con gli obiettivi di Piano e adeguata alle norme di Legge, tant'è che ARPA ha espresso parere favorevole;*
2. *l'individuazione in classe IV delle rispettive proprietà è coerente con gli obiettivi di Piano e adeguata alle norme di Legge, tant'è che ARPA ha espresso parere favorevole;*
3. *non pertinente, in quanto relativa a casi specifici che nulla hanno a che vedere con la pianificazione comunale.*

Respinta.

Il Presidente mette ai voti la proposta di RESPINGERE l'osservazione n° 02.

Con voti unanimi Favorevoli n. 16, legalmente espressi, da n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di RESPINGERE l'osservazione n° 02.

- TUTTO CIÒ valutato e considerato;

- Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n. 02 (Consigliere Carminati Luciano del Gruppo “Lega Nord – Padania” e Consigliere Savoldini Fiorenzo del Gruppo “Asola per te”), legalmente espressi, su n. 16 consiglieri presenti e n. 14 votanti, resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, con la procedura di cui all'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", gli atti costituenti il progetto di classificazione e zonizzazione acustica redatto dallo studio GENESIS di Parma, e composto da:
 - a) Rilievi fonometrici e caratterizzazione acustica del territorio comunale;
 - b) Relazione Tecnica;
 - c) tav. a: progetto;
 - d) tav. b: progetto;
 - e) tav. c: progetto;
 - f) tav. d: progetto;
 - g) tav. e: progetto;
 - h) tav. f: progetto;
 - i) tav. g: progetto;
 - j) n. 8 tavole di classificazione acustica approvate dei Comuni limitrofi;
 - k) Regolamento Acustico Comunale;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore dei Servizi alla Città per gli adempimenti conseguenti al presente atto ed in particolare di provvedere, entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Allegati:

- *avviso pubblicato all'Albo Pretorio Comunale (Allegato A)*
- *avviso pubblicato sul BURL (Allegato B)*
- *nota in data 09/03/2007 prot. n. 3728/2007 di trasmissione del piano ai comuni confinanti (Allegato C)*
- *parere Comune di Remedello (BS) (Allegato D)*
- *parere favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Allegato E)*
- *osservazione prot. 5866 del 18.04.2007 del Sig. Bongiovanni Francesco (Allegato F)*
- *osservazione prot. 5867 del 18.04.2007 del Sig. Bongiovanni Giuseppe (Allegato G)*
- *verbale della Commissione Affari Generali e Territorio della seduta del 29/05/07 (Allegato H)*
- *controdeduzioni (allegato I)*

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.

IL SINDACO
CALCINA DOTT. GIOVANNI



IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCHETTI DOTT.SSA DORIANA

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)



Favorevole di regolarità tecnica

IL RESPONSABILE
DR. ING. GIANANDREA DELINDATI

Delindati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, in data **21.06.2007**.

Lì **21.06.2007**

IL MESSO COMUNALE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCHETTI DOTT.SSA DORIANA

[Signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data **2 LUG. 2007**

Lì **2 LUG. 2007**

IL SEGRETARIO COMUNALE
~~SACCHETTI DOTT.SSA DORIANA~~



~~IL VICE SEGRETARIO~~

~~D.ssa Morena Fracassi~~

[Signature]

Regione Lombardia
Provincia di Mantova
Comune di Asola

Classificazione acustica
Comune di Asola

Regolamento acustico comunale

	GENNAIO 2007	EMISSIONE	DARIA MASSOBRIO	PAOLO GALAVERNA	STEFANIA PADOVANI
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SOMMARIO

1	Il regolamento acustico comunale	3
2	Classificazione acustica del territorio comunale	4
2.1	ZONE OMOGENEE DEL DPCM 14/11/1997	4
2.2	LIMITI ACUSTICI	5
2.2.1	LIMITI DI ZONA	5
2.2.2	PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	6
2.3	ZONE PARTICOLARI	6
3	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO	10
4	Requisiti acustici passivi degli edifici	13
5	piano di risanamento acustico comunale	14
6	Gestione degli esposti da rumore	15
7	Provvedimenti amministrativi e sanzioni	17
7.1	ORDINANZE	17
7.2	SANZIONI	17
8	Modifiche alla zonizzazione acustica	19

IL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1

Il presente documento costituisce il regolamento acustico comunale. Il documento illustra:

- la normativa di riferimento attualmente vigente
- le modalità di classificazione acustica del territorio e la gestione delle modifiche della stessa
- le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee
- la modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima e impatto acustico
- le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici
- le modalità di gestione degli esposti da rumore
- i compiti dell'amministrazione comunale in tema di risanamento acustico

Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e vale per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

2

2.1 ZONE OMOGENEE DEL DPCM 14/11/1997

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Asola ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 12/07/2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"), è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

2.2 LIMITI ACUSTICI

2.2.1 LIMITI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti (v. art. 2 della Legge 447/95) i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

2.2.2 PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti rispettivamente dal D.P.R. 18/11/98 n° 459 e dal D.P.R. 30/03/2004 n° 142.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo 4 delle presenti norme tecniche.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

2.3 ZONE PARTICOLARI

Aree di cava e di bonifica agraria

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva, e più specificatamente

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della L.R. 08/08/1998 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali.

Per tali aree si dovrà considerare una Classe IV definita a carattere temporaneo, vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. citata.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decadrà la zonizzazione temporanea e tornerà vigente la classe acustica determinata dalla classificazione acustica, cioè la classe III o vigente in zona.

Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali, il 16 giugno 2004 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447".

Le disposizioni del D.P.R. 142/2004 si applicano sia alle strade esistenti, ai loro ampliamenti di sede o varianti o affiancamenti di altre strade, sia a strade di nuova realizzazione. La "fascia di pertinenza acustica", definita dal decreto e per la quale il decreto stesso stabilisce i limiti di immissione del rumore, variabile in funzione dell'importanza della strada, è unica in caso di realizzazione di una nuova strada e varia da 250 a 30 metri dall'autostrada alla strada urbana di quartiere e locale, passando per le varie tipologie di infrastrutture definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i; per le strade esistenti la fascia è invece, per le strade di categoria A, B e C, divisa in fascia A (più vicina alla strada), della larghezza di 100 metri, e fascia B, della larghezza di 150 metri (50 metri per le strade di categoria Cb), mentre per le strade di categoria D, E ed F la fascia è unica, rispettivamente di larghezza pari a 100 metri per la categoria D e 30 metri per le altre. I limiti di immissione definiti dal decreto variano a seconda della tipologia di ricettore presente nella fascia: scuole, ospedali, case di cura e di riposo hanno, per strade esistenti (e assimilabili) e strade di nuova realizzazione, gli stessi limiti di immissione, più bassi rispetto a quelli degli altri ricettori; per gli altri ricettori, invece, nel caso di strade esistenti i limiti sono più elevati di 5 dB nella fascia A rispetto a quelli imposti per strade di nuova realizzazione. Per le strade di tipo E ed F, ovvero rispettivamente urbana di scorrimento e urbana di quartiere, sia nel caso di strade esistenti sia nel caso di strade di nuova realizzazione i limiti di immissione sono definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane.

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 nel seguente modo:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Aree adibite ad attività temporanee

Tutte le attività temporanee non devono comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene; se tali attività comportano il superamento dei limiti acustici sono sottoposte ad autorizzazione. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h della Legge n° 447/1995, che attribuisce al Comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 13/01 il comune deve considerare:

- 1 i contenuti e le finalità dell'attività;
- 2 la durata dell'attività;
- 3 il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- 4 la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- 5 la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- 6 la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei ricettori particolarmente sensibili;
- 7 nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- valori limite da rispettare;
- limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il titolare, gestore o organizzatore dell'attività deve presentare l'apposita relazione acustica che consenta all'Amministrazione Comunale di valutare i contenuti di cui ai punti sopra da 1 a 7 in tutti casi in cui si ritiene di non rispettare i limiti acustici prevista dalla normativa vigente; tale documentazione deve essere presentata in Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il comune potrà valutare la necessità di trasmettere la documentazione presentata dal titolare, gestore od organizzatore all'ARPA per espressione di parere.

Prima dell'inizio dell'attività il titolare, gestore o organizzatore deve attendere l'autorizzazione in deroga rilasciata con apposita comunicazione dall'amministrazione comunale; tale autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata nel caso in cui il Comune non esprima nei 10 giorni precedenti l'inizio dell'attività.

Per quanto concerne:

- luna park, circhi e manifestazioni popolari
- manifestazioni musicali

che si svolgeranno all'interno delle aree identificate nel documento 'Relazione di zonizzazione

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

acustica' dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella seguente tabella.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite assoluto di immissione	limite differenziale di immissione
luna park, circhi e manifestazioni popolari	- dalla domenica al giovedì fino alle 23.00; - nella serata di venerdì e sabato fino alle 01.00	85 dB(A)*	non applicato
manifestazioni musicali	- dalla domenica al giovedì fino alle 23.00; - nella serata di venerdì e sabato fino alle 01.00	95 dB(A)*	non applicato

Tab. 4 – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97

*Per quanto concerne i ricettori sensibili il limite assoluto di immissione da considerarsi è pari a 70 dB(A); permane la non applicazione del limite differenziale.

I limiti assoluti di immissione riportati in tabella sono riferiti al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) considerato in un intervallo di tempo che comprende tutta la durata dell'attività valutati presso il ricettore.

Individuazione delle aree destinate a spettacolo temporaneo

La normativa regionale con la L. 13/01 e la DGR 9776/02 ha chiarito che il comune non è obbligato ad individuare tali aree; tuttavia sorge la necessità di prevedere una regolamentazione specifica 'che qualifichi tale area, e gli impianti/strutture in essa presenti, come 'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo'. In particolare la DGR specifica che 'Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. E' ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV'.

Il comune individua le aree soggette a spettacolo temporaneo, feste popolari e fiere.

Il Comune deve conservare un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale e dovrà considerare la frequenza di tali eventi per ciascuna area interessata dagli stessi.

Le norme del presente articolo riferite alle attività temporanee restano valide fino, e per quanto non in contrasto anche dopo, all'emanazione del documento previsto all'art. 4, comma 1, lettera h della Legge 447/95, secondo il quale è di competenza regionale la definizione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO

3

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Asola, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta in conformità della Delibera di Giunta Regionale (Lombardia) n° VII/8313 del 08/03/2002, della Legge n° 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale (Lombardia) 10 agosto 2001 n° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico. Approvazione del documento Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" e s.m.i.

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge 447/95, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3; della legge 447/95, deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

f) impianti sportivi o ricreativi;

g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

a) di permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;

b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);

c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Gli interventi ricompresi nei piani attuativi (P.L. o altro) potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di clima acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art. 2 della legge 26/10/1995 n° 447.

Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, comma 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposte nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

Il Comune, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ne acquisisce il parere.

Deve essere verificato che:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
- qualora il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, si dovrà:
 - nel caso in cui il superamento sia determinato da una infrastruttura di trasporto (stradale o ferroviaria) e l'intervento sia costituito da nuova edificazione (od ampliamento di struttura esistente) da realizzarsi all'interno delle fasce A e/o B con concessione edilizia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del DPR 142/2004 lo stesso intervento dovrà prevedere la realizzazione degli sistemi di mitigazione utili al raggiungimento dei limiti di zona (o dei limiti all'interno dell'edificio così come previsto dal DPR 142/2004)
 - nel caso in cui il superamento sia determinato da una infrastruttura di trasporto (stradale o ferroviaria) e l'intervento sia costituito da nuova edificazione (od ampliamento di struttura esistente) da realizzarsi all'interno delle fasce A e/o con concessione edilizia rilasciata prima all'entrata in vigore del DPR 142/2004 il gestore dell'infrastruttura dovrà provvedere alla realizzazione dei sistemi di mitigazione utili al raggiungimento dei limiti di zona
 - nel caso in cui il superamento non sia determinato da alcuna infrastruttura di trasporto il gestore/proprietario della sorgente che causa il superamento del limite dovrà attuare tutti gli interventi necessari al fine di contenere entro i livelli di zona il rumore generato.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

4

Per quanto riguarda i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera relativamente agli ambienti abitativi (come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447), si rimanda al D.P.C.M. 05/12/1997 - "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e s.m.i.

Il D.P.C.M. 05/12/1997 non ha però applicazione retroattiva, pertanto:

- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata prima del 20/02/1998 si fa riferimento ai requisiti richiesti dal regolamento locale di igiene tipo;
- per gli interventi realizzati con provvedimento autorizzativo rilasciato o con D.I.A. presentata dopo il 20/02/1998 si fa riferimento al D.P.C.M. stesso.

Secondo quanto prescritto dalla legge regionale n° 13/2001:

- i progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali;
- i progetti relativi a nuove costruzioni, al termine della fase sperimentale prevista dall'articolo 7 comma 5 della legge regionale 13/2001 (nella quale saranno individuati i criteri in base ai quali verranno stabiliti i parametri per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, e che verrà definita, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera f) della legge 447/1995, dalla Regione Lombardia con proprio provvedimento), dovranno essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali;
- le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

5

Il comune provvede alla redazione di un piano di risanamento acustico nei casi previsto dalla Legge 447/95 art. 7 nonché dagli art. 2. comma 3 lettera c e art. 11 della legge regionale 13/01 nei tempi indicati dall'art. 11 c. 2 della stessa legge.

Il comune riceve il piano/i di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto come previsto dall'art. 9 comma 2 della LR 13/01 e procede alle verifiche previste dall'art. 9 comma 3 della medesima legge.

Il comune inoltre riceve il piano/i di risanamento acustico delle imprese di cui all'art. 15, comma 2 della L. 447/95 che interessano il proprio territorio. Il comune provvederà alle verifiche previste dall'art. 10, comma 3 della L. 13/01.

GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

6

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto scritto e firmato indirizzato al proprio Comune di appartenenza oppure, nel caso in cui la vicenda investa il territorio di più circoscrizioni comunali, all'Amministrazione Provinciale di Mantova;
- il Comune (o la Provincia di Mantova) inoltrano una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi la sotto elencata documentazione:
 - copia dell'esposto presentato alla P.A.;
 - nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
 - copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
 - nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
 - informazioni inerenti il regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
 - nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

titolari delle sorgenti di rumore;

- se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai titolari dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo;
- il personale tecnico di A.R.P.A. e quello di vigilanza del Comune effettuano i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa;
- il personale di A.R.P.A. provvede alla stesura di una relazione tecnica inerente la sessione di misura approntata, mentre il personale del Comune ottempera agli adempimenti di sua competenza;
- nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'A.R.P.A., allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

7

7.1 ORDINANZE

- 1 In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
- 2 Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nelle presenti norme;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

7.2 SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme.

Chiunque v.

Le sanzioni previste nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto:

dall'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della L. 447/95 (limiti fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95) sono indicate all'art. 10 comma 2 della medesima legge

dall'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della L. 447/95 legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sono indicate all'art. 10 comma 3 della medesima legge

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza all'acquisizione di tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o delle presenti norme, il Sindaco, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Sindaco può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

8

Per le procedure di approvazione della classificazione acustica si rimanda all'art. 3 della Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13; per i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica si rimanda all'art. 4 della medesima Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13.